A NEW JANASET, BEST



ORIGINALE PER LA NOTIFICAZIONE N./706/97 Reg. Sent.

N.3998/P/ Reg. Ric.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, SEZ.INT.I^, COMPOSTO DAI

SIGNORI MAGISTRATI:

Dr.FILIPPO

DELFA

PRESIDENTE

Dr. VINCENZO

SALAMONE

CONSIGLIERE

Dr.GABRIELLA

GUZZARDI

CONSIGLIERE EST.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sulla domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento che è stato impugnato - in via giuri-sdizionale - col ricorso N.:3998/97 proposto da ****** SRL rappresentata e difesa da CICERO AVV.

GIUSEPPE con domicilio eletto in CATANIA LARGO AQUILEIA, 9;

contro

COMUNE DI **********************************, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento,

della nota comunale prot. 10-773 del 19-07-1997 trasmessa via fax e del sotteso verbale di riapertura pubblico incanto del 19-07-1997, entrambi limitatamente alla parte in cui aggiudicano alla ricorrente

O N WAY

J. J. WWW. 3Harris

l'appalto per l'adeguamento del Palazzetto dello Sport ad un prezzo minore e comunque diverso da quello che la ricorrente aveva offerto in sede di gara;
di ogni altro atto eventualmente presupposto connesso o consequenziale;

Visto il ricorso introduttivo del giudizio

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del
provvedimento impugnato;

Udito il relatore Dr. Gabriella Guzzardi e uditi, altresì l'avv. Giuseppe Cicero, per la parte ricorrente;

Vista la documentazione tutta in atti;

Visto l'art. 21 della legge 6 Dicembre 1971, n. 1034;
Visto l'art.19 del D.L.n.67 del 1997 nel testo convertito in L. n.135 del 1997;

Ritenuto che il ricorso appare fondato in quanto:

- illegittimamente è stata però disposta l'aggiudicazione ad un prezzo diverso da quello offerto dalla ***** s.r.l., la cui valutazione aveva determinato il suo collocamento dopo il R.T.I. primo

aggiudicatario;

senta pertanto l'operato della stazione appaltante della stazione appaltante che ha aggiudicato, in seconda battuta, alla impresa ricorrente, l'appalto de quo ad un prezzo diverso da quello dalla stessa offerto, corrispondente alla offerta operata dal raggruppamento primo aggiudicatario, la cui aggiudicazione è stata tolta dal mondo giuridico a seguito dell'omessa dimostrazione del possesso dei requisiti economico-finanziari.

Le spese del giudizio vengono poste a carico del Comune intimato nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione; essa viene depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella Camera di consiglio del 3 settembre 1997.

Golwiella Gunhardi

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

leteriua Bourne

Depositata nella Segretaria

del T.A.R.- Sez. di Catania

Oggi | 8 SET. 199

DIRETTORE della 1ª Sex. Giur.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DE LA SICILA SICILA SELICNE DI CATLILIA

E copia conforme all'ericind'o che si rilascia a richles a dell'onno.

per uso Motorio.

Si compone di n. H. (Ouclus.) facciare

Carania, li 1 SEA. 1997

IL COLLEGERIA.

DI GARGELLERIA.

RELATA DI NOTIFICAZIONE

